



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 11/05/2023	Oggetto: Approvazione regolamento TARI 2023 adeguato alla deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 ARERA e regolamento Compostaggio Domestico.
------------------------	---

L'anno **2023** il giorno **11** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze del Comune, in sessione Ordinaria ed in 1^a seduta, nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI				CONSIGLIERI COMUNALI			
		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1	Conte Alessandro	Si		8	Cortese Stefano	Si	
2	Surano Matilde		Si	9	Piscopiello Lucilla	Si	
3	Caputo Vincenzo	Si		10	Olivieri Anna Maria	Si	
4	Nassisi Antonio	Si		11	Scarlino Cristian	Si	
5	Siciliano Maria Rosaria	Si		12	Fasano Walter		Si
6	Macri Edoardo Luigi	Si		13	Carangelo Caterina	Si	
7	Greco Donato	Si					

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 26/04/2023

Il Responsabile
Dott. Gabriele PELLEGRINO

Il Sindaco-Presidente introduce il punto 5) all'O.d.G. avente ad oggetto: **”Approvazione regolamento TARI 2023 adeguato alla deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 ARERA e regolamento Compostaggio Domestico”**.

Il Sindaco-Presidente propone al Consiglio Comunale un emendamento al Regolamento TARI (art.21), assunto al prot.5736 in data 11/05/2023, corredato del parere favorevole del responsabile del settore finanziario dott. Gabriele Pellegrino e dell'organo di revisione dott. Giuseppe Tanisi (verbale n. 14 del 11/05/2023).

Quindi il Sindaco, pone ai voti l'emendamento proposto.

Il Consiglio Comunale, con n.8 voti favorevoli, n.3 voti contrari (i consiglieri Olivieri Annamaria, Scarlino Cristian e Carangelo Caterina) e n. 0 astenuti, espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, approva l'emendamento così come proposto dal Sindaco-Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTI:

- il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante “Norme in materia ambientale” e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti;
- il D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 14 comma 1 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;

PREMESSO CHE:

- ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 01 gennaio 2023;

OSSERVATO PERTANTO CHE il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;

- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/06/2021 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 4 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 30/06/2021;

VISTO quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

RAVVISATA da parte dell'Ente la necessità di dotarsi di un Regolamento per il Compostaggio Domestico, per meglio disciplinare la riduzione prevista dall'Art. 21 comma “F” del regolamento TARI 2023 oggetto di approvazione della presente deliberazione;

ESAMINATE le bozze allegate contenenti:

- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come emendato;
- Regolamento Comunale di implementazione del compostaggio domestico;

PRESO ATTO che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA contestualmente al Regolamento Comunale di implementazione del compostaggio domestico;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione verbale n. 10 in data 3/5/2023, allegato alla presente;

VISTO e richiamato l'allegato verbale di stenotipia che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con n.8 voti favorevoli, n.3 voti contrari (i consiglieri Olivieri Annamaria, Scarlino Cristian e Carangelo Caterina) e n. 0 astenuti, espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, così come emendato, riportato in allegato, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento Comunale di implementazione del compostaggio domestico.
4. **DI PRENDERE ATTO** che i presenti regolamenti avranno efficacia dal 01 gennaio 2023.
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
6. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nel sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 16/05/2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

Dott.ssa Loredana Campa

Melissano, li 16/05/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 16/05/2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Loredana Campa
